

Messi alla prova!

La sospensione del processo minorile e la messa alla prova

*di Claudio di Perna**

Nell'evoluzione della cultura istituzionale nei confronti della devianza giovanile si possono individuare dei periodi storici nei quali sono stati prodotti dei mutamenti a seguito di fatti legislativi ed organizzativi specifici della giustizia minorile o generale.

Elemento fondamentale di tali mutamenti è l'introduzione dell'*affidamento del minore al servizio sociale*¹ per un trattamento in libertà assistita tra le misure, cosiddette, rieducative; poi lo smembramento, dal punto di vista organizzativo, degli istituti di rieducazione², che ha trasferito agli Enti Locali la gestione dei servizi incaricati della competenza amministrativa con il significato importante di rifiuto della *pan-criminalizzazione*³ del disagio giovanile.

La prima ampia riforma del diritto minorile è data dal D.P.R. n. 488 del 22 settembre 1988 nel quale il processo penale minorile è finalmente considerato un evento delicato ed importante nella vita del minore; deve perciò essere adeguato alle esigenze di una personalità in fase evolutiva. Se da un lato, pertanto, si configura un processo penale con tutte le garanzie del processo ordinario, dall'altro si tende a limitare, per quanto possibile, gli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può provocare.

* Claudio di Perna è un educatore professionale e coordinatore dei servizi, studioso appassionato di temi legati alla pedagogia della marginalità e devianza minorile. Partecipa attivamente a numerosi progetti di prevenzione con "minori a rischio", in passato ha collaborato con la cattedra di Sociologia delle comunità locali e dall'anno accademico 2005/2006 con la cattedra di Pedagogia della marginalità e devianza minorile, dipartimento di Scienze dell'Educazione presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

¹ Modifica del 1956 all' RDL n.1404 del 1934.

² D.P.R. n. 616/1977.

³ Corte Costituzionale, sentenza n. 287/1987.

I principi generali del nuovo processo minorile e la messa alla prova.

Il D.P.R. 448/88, integrato dal D.P.R. 449/88 e dal D.L. 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie⁴, delineano un sistema di giustizia penale diversificato, in cui il momento più significativo è rappresentato dal passaggio del minore da oggetto di protezione e tutela a soggetto titolare di diritti. Infatti, per la prima volta si parla esplicitamente di *interesse del minore*, di *esigenze educative* e di *tutela del minore* come criteri giuridicamente rilevanti destinati a influenzare esplicitamente le decisioni e le scelte in tutto il percorso processuale attraversato del minore.

La nuova normativa sottolinea che ogni intervento penale nei confronti della delinquenza minorile, coerentemente con il principio di depenalizzazione, è concepito come *estrema ratio* e non più come regola. La detenzione viene prevista, nell'ottica del massimo riduttivismo carcerario, esclusivamente quando sia giustificata da rilevanti preoccupazioni di difesa sociale, e ciò sia per quanto attiene agli arresti cautelari, sia per l'esecuzione delle pene. Sono state perciò previste misure completamente nuove nel nostro paese che sono alternative alla custodia detentiva ed hanno una maggiore valenza responsabilizzante e un minore impatto costringente, afflittivo e passivizzante⁵.

Un principio importante per il percorso alternativo alla detenzione è quello di *auto-selettività* del processo penale che tende a garantire il primato delle esperienze educative del minore attraverso forme di autolimitazione e perfino di chiusura che il processo impone a se stesso. Infatti, sulla base delle informazioni raccolte circa la famiglia e l'ambiente di vita del ragazzo, oltre che sul reato, il processo può chiudersi con la dichiarazione di *irrilevanza sociale* del reato commesso dal minore, quando l'esperienza giudiziaria rischierebbe di interrompere i processi educativi in atto. Il processo può anche essere sospeso - questa a mio avviso è la vera innovazione - per dare avvio ad un percorso operativo che sostituisce il giudizio processuale; si tratta della *messa alla prova* intesa come programma finalizzato ad ap-

⁴ cfr. Dipartimento giustizia minorile, www.giustizia.it

⁵ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

profondire le conoscenze sulla personalità del ragazzo e metterne alla prova, appunto, le capacità di cambiamento.

I nuovi attori coinvolti nel processo penale minorile: i servizi minorili.

Il nuovo processo penale minorile richiede espressamente la piena collaborazione dei Servizi Ministeriali e degli Enti Locali, attraverso l'assegnazione di compiti di partecipazione e forme di collaborazione capaci di integrazione dell'attività giurisdizionale, riconoscendone la funzione fondamentale⁶.

La prima figura che muta il suo ruolo nell'iter del nuovo processo minorile è quella del giudice, che passa dall'accertamento del fatto alle caratteristiche personali del soggetto. Ciò comporta un'autolimitazione inevitabile del delitto penale, per concedere spazio ai servizi minorili.

Nel momento in cui il minore entra nel circuito penale gli viene offerta la possibilità di uscire dall'area custodialistica, e poi dallo stesso sistema penale. Per facilitare il suo reinserimento sociale ed individuale devono essere assicurati interventi di sostegno orientati alla valorizzazione ed al coinvolgimento delle diverse risorse, istituzionali e non, presenti nel territorio. È in questo ambito che assumono rilevanza i servizi periferici dell'Amministrazione della Giustizia Minorile, che in collaborazione con gli Enti Locali e il terzo settore, hanno ricevuto dalla nuova normativa processuale un compito di fondamentale importanza.⁷

Il giudice cerca quindi di non discostarsi troppo dalla vita abituale dell'adolescente, disponendo integrazioni tendenti al suo "recupero". Scopo dell'*istituto* è modificare abitudini, comportamenti, orari, compagnie, modalità relazionali del ragazzo, offrendogli occasioni e possibilità che spesso prima non avevano avuto: ecco perché vengono chiamati in causa gli operatori e le risorse dei servizi sociali ministeriali e territoriali. Attraverso la messa alla prova dovrebbe essere data al minore la possibilità di dimostrarsi utile eseguendo un'attività che

⁶ cfr. Dipartimento giustizia minorile, www.giustizia.it

⁷ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

gli interessa⁸. Tutti i ragazzi, anche quelli più compromessi dal punto di vista del carattere, hanno un grande bisogno di dare qualcosa. La capacità degli Enti Locali, per mezzo degli operatori, è proprio quella di saper individuare gli interessi di ciascun ragazzo e motivarlo affinché possa acquistare fiducia in sé sentendosi riconosciuto in quanto individuo importante per la società intera.

Le prescrizioni contenute nel progetto sono essenzialmente di due tipi. Alcune hanno come finalità il comportamento corretto dei ragazzi. L'orientamento di fondo che determina questo tipo di prescrizioni è quello di non discostarsi dalla vita abituale del minore, attuando però delle modifiche e "correzioni" al fine di regolarizzarlo. Il progetto elaborato deve quindi essere *ragionevole*: l'adolescente deve comprenderlo ed accettarlo. Deve essere *positivo*: più che indicare comportamenti dai quali il minore dovrà astenersi, deve dare indicazioni sui comportamenti da tenere. Deve essere *fattibile*: è necessario che tenga conto delle circostanze e degli ambienti nei quali verrà attuato. Deve essere *verificabile* nei percorsi più che sugli esiti: non può essere oggetto di messa alla prova, ad esempio la promozione, bensì la costante e corretta presenza a scuola. Deve essere *praticabile*: con riferimento alle risorse che si intendono utilizzare ed ai processi che ci si propone di attivare, avendo riguardo al coinvolgimento della famiglia e dell'ambiente di vita, alle modalità di partecipazione degli operatori sociali, nonché alle attività riparative del danno. Tutti questi requisiti del progetto su cui si basa la prova servono a facilitare l'esito positivo di quest'ultima perché da esso dipende l'acquisizione di fiducia in se stesso da parte del ragazzo che, incoraggiato dal successo ottenuto nell'adeguarsi alle prescrizioni impartitegli, è maggiormente stimolato a tenere un comportamento corretto e responsabile.

Il fallimento della prova ha, invece, un'influenza estremamente negativa sull'autopercezione che l'adolescente ha di sé: infatti è come se il tribunale gli avesse accordato fiducia e se gli dimostrasse di essere indegno di tale fiducia, poiché incapace di adeguarsi a quanto gli viene richiesto⁹.

⁸ cfr. Dipartimento giustizia minorile, www.giustizia.it

⁹ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

A tal proposito, come già si accennava precedentemente, è fondamentale che nell'elaborazione del progetto non si trascurino mai le concrete possibilità di adeguamento ad esso del minore, perché il fallimento della prova ha ripercussioni notevoli sull'autostima che il ragazzo ha di sé e, quindi, sul suo comportamento futuro.

Il secondo tipo di prescrizioni è legato al reato che l'adolescente è sospettato di aver commesso (es. viene ordinato al ragazzo di frequentare lo stadio, dove egli ha preso parte ad una rissa).

I tempi della messa alla prova.

La *durata della prova* viene stabilita volta per volta dai giudici, tenendo conto anche della relazione dei servizi minorili. Il periodo è determinato considerando, oltre alla gravità del reato, le esigenze del ragazzo e il modo in cui egli e la sua famiglia vivono il fatto penale. La durata della prova deve essere proporzionata soprattutto alla personalità dell'adolescente¹⁰.

In itinere il progetto di messa alla prova può subire delle *modifiche*, innanzitutto perché in esso c'è un tasso di aleatorietà che deriva dalla stessa condizione del minore, proprio dell'età evolutiva. Le caratteristiche dell'adolescenza sono quelle della mutevolezza, dell'instabilità, della relatività degli interessi. Da questi elementi deriva una prima causa di variazione del progetto.

Un ruolo importante in questa fase è dato proprio dagli operatori che accompagnano il ragazzo in questo percorso, essi devono controllare con cura il suo atteggiamento per capire se la misura disposta è effettivamente utile per il suo reinserimento o se sono necessarie delle modifiche. Altri motivi che portano ad una variazione del progetto derivano da fatti contingenti (es. può darsi che inizialmente sembri sussistere una possibilità di lavoro per il minore, la quale successivamente, viene a mancare a causa della chiusura dell'azienda).

Espressione dell'adeguatezza e della flessibilità del progetto è la possibilità di un *prolungamento del periodo di prova* al di là di quello inizialmente previsto, ovviamente se questo è stato determinato per una durata inferiore a quella astrattamente fissata, come massima, per

¹⁰ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

il tipo di reato per cui si procede e fino a concorrenza del relativo limite. Il giudice valuta infatti la personalità del minore all'esito della prova e può accadere che tale valutazione richieda un periodo di ulteriore osservazione rispetto a quello inizialmente stabilito. Questo avviene soprattutto quando nel corso della prova ci sono stati gli alti e i bassi: in presenza di essi, nonostante la contrarietà del pubblico ministero che si oppone a questo tipo di provvedimento, i giudici del tribunale stabiliscono un prolungamento per capire i motivi per cui il ragazzo non ha seguito le prescrizioni del progetto¹¹.

L'esito del percorso alternativo.

La *valutazione della prova* è fatta dallo stesso collegio che ha disposto la sospensione del processo e si fonda su una relazione conclusiva che i servizi devono presentare sul comportamento del minore e sull'evoluzione della sua personalità. Gli unici riferimenti oggettivi di cui il collegio si può avvalere sono quelli legislativi alle *gravi e ripetute trasgressioni*¹², la cui interpretazione è affidata completamente alla sensibilità di ciascun membro del tribunale per i minorenni.

È possibile che un ragazzo sottoposto ad una prova della durata di un anno, durante tale periodo possa vivere un momento di *defaillance*¹³ non grave da un punto di vista penale (es. ha sempre lavorato, ma non è mai andato agli incontri fissati con gli operatori dei servizi sociali, a causa del suo carattere introverso), a questa inottemperanza del programma non deve essere data un eccessivo peso: il tribunale deve giudicare i minori per il loro atteggiamento complessivo e deve adeguarsi alla loro personalità, non deve, invece, cercare di modificare il loro carattere.

Episodi come quello appena descritto devono essere l'occasione per un richiamo da parte del giudice, l'eventualità, infatti, di alcune inottemperanze è connaturale in un processo di crescita.

Attraverso la messa alla prova il ragazzo deve soprattutto imparare ad utilizzare di propria iniziativa, aldilà di quanto previsto dal progetto

¹¹ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

¹² cfr. Dipartimento giustizia minorile, www.giustizia.it

¹³ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.

che lo riguarda, modalità di rapportarsi, di comportarsi, di compiere delle scelte, consoni al nuovo modello che si sta costruendo. L'intervento educativo quindi non deve verificare soltanto le questioni più concrete e formali, ma deve tener conto ed essere volto a modificare aspetti meno verificabili, eppure più sostanziali, della vita individuale e sociale dell'adolescente¹⁴.

Infine possiamo concludere dicendo che se la prova ha esito positivo il giudice dichiara l'estinzione del reato, altrimenti provvede alla definizione del processo pronunciandosi nel merito o nell'udienza preliminare o al dibattimento.

Fonti di riferimento

www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.
Dipartimento giustizia minorile, www.giustizia.it
www.ristretti.it
www.minori.it
Corte Costituzionale, sentenza n. 287/1987
D.P.R. n. 616/1977

¹⁴ cfr. www.assistentsociali.org, *Messa alla Prova* a cura di Bonetti Sabrina.